



2023/0206(COD)

6.12.2023

EMENDAMENTI

6 - 86

Progetto di relazione
Francisco Guerreiro
(PE756.019v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2023)0362 – C9-0221/2023 – 2023/0206(COD))

Emendamento 6
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

²¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento

(1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale. ***Inoltre, conformemente all'articolo 28 del suddetto regolamento, l'Unione assicura che le sue attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.***

²¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Or. en

Emendamento 7
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Le consultazioni si sono concluse nel novembre 2022 basandosi sulla posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 14 ottobre 2022. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le misure concordate nel corso di tali consultazioni³². Conformemente all'accordo delle parti intervenute in dette consultazioni in materia di pesca, l'applicazione di alcune misure dovrebbe essere posticipata al fine di prevedere un periodo sufficiente per la loro attuazione.

³² Verbale concordato firmato dai capi delegazione delle rispettive parti nel novembre 2022 (https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2022-12/2022-coastal-states-fisheries-consultations-control-measures_en.pdf).

Emendamento

(11) Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Le consultazioni si sono concluse nel novembre 2022 basandosi sulla posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 14 ottobre 2022. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le misure concordate nel corso di tali consultazioni³². Conformemente all'accordo delle parti intervenute in dette consultazioni in materia di pesca, l'applicazione di alcune misure dovrebbe essere posticipata al fine di prevedere un periodo sufficiente per la loro attuazione. ***Tali misure non dovrebbero essere applicabili fino a quando tutte le parti intervenute in dette consultazioni in materia di pesca non cesseranno di adottare misure di pesca unilaterali, mettendo così a repentaglio lo stato di taluni stock pelagici, e non onoreranno i loro obblighi reciproci.***

³² Verbale concordato firmato dai capi delegazione delle rispettive parti nel novembre 2022 (https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2022-12/2022-coastal-states-fisheries-consultations-control-measures_en.pdf).

Or. en

Emendamento 8 **Clara Aguilera, João Albuquerque**

Proposta di regolamento **Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Per quanto riguarda l'obbligo di garantire la sorveglianza degli sbarchi di determinati stock pelagici mediante telecamere e sensori nei porti dell'Unione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate di tali stock per anno civile, le misure di sorveglianza dovrebbero essere applicate agli sbarchi superiori a 10 tonnellate in modo da escludere la pesca costiera su piccola scala e la pesca artigianale. In linea con l'articolo 13 del regolamento sul controllo della pesca, gli Stati membri compileranno un elenco dei porti che soddisfano tali condizioni, esclusi i porti che non sono interessati da sbarchi superiori a 10 tonnellate di tali specie o quelli in cui dette specie sono sbarcate da pescherecci che già dispongono di tali tecnologie. L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce che le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri che presentano un elevato rischio di non conformità all'obbligo di sbarco dovrebbero avere installato a bordo un sistema operativo di controllo elettronico a distanza che comprende telecamere a circuito chiuso e può includere altri strumenti o apparecchiature.*

Or. es

Emendamento 9
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Per quanto riguarda l'obbligo di garantire la sorveglianza degli sbarchi di determinati stock pelagici*

mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate di tali stock per anno civile, le misure di sorveglianza dovrebbero essere applicate agli sbarchi superiori a 10 tonnellate. Nel caso di impianti di sbarco e di trasformazione in cui non si verificano sbarchi superiori a 10 tonnellate, ma il volume totale degli sbarchi supera le 3 000 tonnellate per anno civile, non si applica l'obbligo di utilizzare telecamere e sensori di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 10
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Le parti intervenute nelle suddette consultazioni hanno convenuto che le misure si applicano agli sbarchi superiori a 10 tonnellate. Pertanto, l'obbligo di garantire la sorveglianza degli sbarchi di determinati stock pelagici mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione dovrebbe applicarsi ai porti in cui vi è una forte concentrazione di sbarchi superiori a 10 tonnellate. Le misure non dovrebbero imporre costi e oneri aggiuntivi ai porti in cui attraccano pescherecci di piccole dimensioni.

Or. en

Emendamento 11
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Le misure di controllo applicabili a determinate attività di pesca pelagica dovrebbero essere adattate alla realtà degli Stati membri e dovrebbe essere garantito che i costi amministrativi e i costi per gli operatori derivanti da tali misure siano proporzionali al risultato desiderato.*

Or. pt

Emendamento 12
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

Ai fini del presente regolamento *si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.* Si applicano le definizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 13
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. *"peschereccio": qualsiasi nave*

soppresso

utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse alieutiche, incluse le navi officina e le navi che partecipano a operazioni di trasbordo;

Or. en

Emendamento 14
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13. "VMS": un sistema di controllo dei pescherecci *via satellite* che fornisce alle autorità competenti, a intervalli regolari, dati sulla posizione, sulla rotta e sulla velocità del peschereccio;

Emendamento

13. "VMS": un sistema di controllo dei pescherecci che fornisce alle autorità competenti, a intervalli regolari, dati sulla posizione, sulla rotta e sulla velocità del peschereccio;

Or. en

Emendamento 15
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione

21. "giornale di pesca elettronico": la registrazione *informatizzata* da parte del comandante del peschereccio dei dati circostanziati relativi all'attività di pesca trasmessi allo Stato di bandiera nel periodo che va dalla notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione fino all'uscita da tale zona;

Emendamento

21. "giornale di pesca elettronico": la registrazione *elettronica* da parte del comandante del peschereccio dei dati circostanziati relativi all'attività di pesca trasmessi allo Stato di bandiera nel periodo che va dalla notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione fino all'uscita da tale zona;

Or. en

Emendamento 16
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione

22. "CCP": un centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera, ubicato sulla terraferma;

Emendamento

22. "CCP": un centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera, ubicato sulla terraferma **quale definito all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;**

Or. en

Emendamento 17
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione

26. **"operazione di trasbordo": il trasferimento diretto, da un peschereccio ad un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse alieutiche tenute a bordo;**

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 18
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***I comandanti dei pescherecci dell'Unione*** attuano chiusure temporanee della pesca nelle zone individuate dalla NEAFC a seguito delle informazioni relative ai rinvenimenti di eventuali EMV fintantoché il segretariato della NEAFC

Emendamento

6. ***Gli Stati membri*** attuano chiusure temporanee della pesca nelle zone individuate dalla NEAFC a seguito delle informazioni relative ai rinvenimenti di eventuali EMV fintantoché il segretariato della NEAFC non avrà notificato la

non avrà notificato la riapertura delle zone in questione.

riapertura delle zone in questione.

Or. en

Emendamento 19
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) presenta un rapporto sui risultati delle attività di pesca esplorativa di fondo al CIEM e alla Commissione, che lo inoltrano al segretariato della NEAFC.

Emendamento

(d) presenta un rapporto sui risultati delle attività di pesca esplorativa di fondo, ***compresi tutti i dati grezzi raccolti***, al CIEM e alla Commissione, che lo inoltrano al segretariato della NEAFC.

Or. en

Emendamento 20
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell'Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque prima che il peschereccio entri nella zona di regolamentazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell'Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque ***15 giorni*** prima che il peschereccio entri nella zona di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 21
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) garantisce che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino *le raccomandazioni applicabili adottate dalla NEAFC*; e

Emendamento

(c) garantisce che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino *il presente regolamento*; e

Or. en

Emendamento 22
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il numero IMO (*se disponibile*);

Emendamento

(b) il numero IMO *o, se non pertinente, un altro identificativo unico del peschereccio*;

Or. en

Emendamento 23
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28);

Emendamento

(d) il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28) *o, se non pertinente, un altro identificativo unico del peschereccio*;

Or. en

Emendamento 24
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 **per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive per il pesce e per i pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina fredda o refrigerata sono controllati a intervalli regolari dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.**

Emendamento

3. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Or. en

Emendamento 25
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È vietato utilizzare attrezzi da pesca non contrassegnati, nel caso in cui la marcatura sia obbligatoria, o se la marcatura è in contrasto con i requisiti di cui al paragrafo 1. Gli ispettori della pesca NEAFC possono rimuovere ed eliminare **sia** l'attrezzo da pesca con marcatura non conforme **sia** i pesci presenti nell'attrezzo.

Emendamento

2. È vietato utilizzare attrezzi da pesca non contrassegnati, nel caso in cui la marcatura sia obbligatoria, o se la marcatura è in contrasto con i requisiti di cui al paragrafo 1. Gli ispettori della pesca NEAFC possono rimuovere ed eliminare l'attrezzo da pesca con marcatura non conforme. I pesci presenti nell'attrezzo **sono donati a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico e se non sono idonei al consumo umano sono smaltiti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.**

Emendamento 26
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Rifiuti *in mare* e recupero degli attrezzi persi

Emendamento

Rifiuti *marini* e recupero degli attrezzi persi

Emendamento 27
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, richieste nei casi in cui gli attrezzi persi non possano essere recuperati, il peschereccio dell'Unione notifica entro 24 ore alle autorità competenti del suo Stato membro di bandiera *quanto segue*:

Emendamento

2. Oltre alle informazioni di cui *all'articolo 14, paragrafo 7, e* all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, richieste nei casi in cui gli attrezzi persi non possano essere recuperati, il peschereccio dell'Unione notifica entro 24 ore alle autorità competenti del suo Stato membro di bandiera:

Emendamento 28
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'identificativo di chiamata del peschereccio;

soppresso

Or. en

Emendamento 29
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il quantitativo di attrezzi persi; e

soppresso

Or. en

Emendamento 30
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il tentativo o meno di recupero dell'attrezzo da parte del peschereccio.

soppresso

Or. en

Emendamento 31
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri s'impegnano a recuperare periodicamente gli attrezzi fissi

4. Gli Stati membri s'impegnano a recuperare periodicamente gli attrezzi fissi

persi dai pescherecci battenti la loro bandiera.

persi dai pescherecci battenti la loro bandiera. ***In caso di recupero di un attrezzo di cui non è stata denunciata la perdita, lo Stato membro o un'altra parte contraente che ha recuperato l'attrezzo può recuperare i costi dal comandante del peschereccio che ha perduto l'attrezzo.***

Or. en

Emendamento 32
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati del giornale di pesca elettronico trasmessi dal comandante e conservati presso il CCP sono considerati dati ufficiali. Il CCP notifica tempestivamente tali dati e le loro eventuali modifiche al segretariato della NEAFC.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 33
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii. l'elenco dei codici della forma ***di*** presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio ***e del tipo di*** contenitore è conforme ***al registro dei dati di riferimento (Master Data Register) della NEAFC disponibile sul sito web della NEAFC.***

Emendamento

iii. l'elenco dei codici della forma ***o della*** presentazione del prodotto, ***dello stato di conservazione della risorsa,*** del tipo di imballaggio ***o*** contenitore è conforme ***all'allegato VI bis (nuovo).***

Or. en

Emendamento 34
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i dati del giornale di pesca elettronico, tra cui almeno i dati di cui all'allegato VII, comprese tutte le catture effettuate dal peschereccio nel corso delle sue attività di pesca;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 35
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i rapporti di trasbordo secondo le specifiche e il formato di cui all'allegato VII. I rapporti indicano, per ciascun trasbordo, i quantitativi caricati e scaricati. Il comandante del peschereccio cedente dell'Unione trasmette un rapporto con il quale notifica il trasbordo dal proprio peschereccio almeno 24 ore prima **che questo venga effettuato**. Il comandante del peschereccio ricevente dell'Unione redige un rapporto in cui dichiara il trasbordo verso il proprio peschereccio entro e non oltre un'ora **dal** trasbordo. I rapporti indicano la data, l'ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale arrotondato, suddiviso per specie, delle catture da scaricare o caricate, espresso in chilogrammi, nonché l'identificativo, rispettivamente, del

Emendamento

(a) trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i rapporti di trasbordo secondo le specifiche e il formato di cui all'allegato VII. I rapporti indicano, per ciascun trasbordo, i quantitativi caricati e scaricati. Il comandante del peschereccio cedente dell'Unione trasmette un rapporto con il quale notifica il trasbordo dal proprio peschereccio almeno 24 ore prima **dell'orario di inizio del trasbordo**. Il comandante del peschereccio ricevente dell'Unione redige un rapporto in cui dichiara il trasbordo verso il proprio peschereccio entro e non oltre un'ora **dall'orario di fine del** trasbordo. I rapporti indicano la data, l'ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale arrotondato, suddiviso per specie, delle catture da scaricare o caricate, espresso in chilogrammi, nonché

peschereccio cedente e del peschereccio ricevente;

l'identificativo, rispettivamente, del peschereccio cedente e del peschereccio ricevente;

Or. en

Emendamento 36
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le operazioni di trasbordo possono avere inizio solo dopo che la parte contraente di bandiera del peschereccio ricevente avrà rilasciato le autorizzazioni necessarie. Nel caso di pescherecci riceventi dell'UE, lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente l'autorizzazione di trasbordo al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA; e

Emendamento

(b) le operazioni di trasbordo possono avere inizio solo dopo che **lo Stato membro o** la parte contraente di bandiera del peschereccio ricevente avrà rilasciato le autorizzazioni necessarie. Nel caso di pescherecci riceventi dell'UE, lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente l'autorizzazione di trasbordo al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA; e

Or. en

Emendamento 37
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 5, dopo aver partecipato a un'operazione di trasbordo in mare riguardante risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, il comandante di un peschereccio ricevente dell'Unione invia un rapporto di notifica del porto di sbarco nel formato di cui all'allegato VII, indicante le catture totali a bordo, il peso totale delle catture da

Emendamento

(c) fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 5, dopo aver partecipato a un'operazione di trasbordo in mare riguardante risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, il comandante di un peschereccio ricevente dell'Unione invia un rapporto di notifica del porto di sbarco nel formato di cui all'allegato VII, indicante le catture totali a bordo, il peso totale delle catture da

sbarcare, il nome del porto e la data e l'ora dello sbarco, con almeno 24 ore di anticipo rispetto **a** qualsiasi sbarco, indipendentemente dal fatto che lo sbarco debba avvenire in un porto situato all'interno o all'esterno della zona della convenzione.

sbarcare, il nome del porto e la data e l'ora dello sbarco, con almeno 24 ore di anticipo rispetto **all'inizio di** qualsiasi sbarco, indipendentemente dal fatto che lo sbarco debba avvenire in un porto situato all'interno o all'esterno della zona della convenzione.

Or. en

Emendamento 38 **João Albuquerque**

Proposta di regolamento **Articolo 15 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. È vietato rettificare il rapporto di notifica del porto di sbarco, ma è possibile annullarlo. Se una notifica relativa al porto di sbarco è annullata e ne viene inviata una nuova, si applicano i termini di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. È vietato rettificare il rapporto di notifica del porto di sbarco, ma è possibile annullarlo. Se una notifica relativa al porto di sbarco è annullata e ne viene inviata una nuova, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, **lettera c**.

Or. en

Emendamento 39 **João Albuquerque**

Proposta di regolamento **Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) istituiscono e gestiscono un CCP **incaricato di monitorare le attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera, dotato di hardware e software informatici che consentano l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati e che prevedano procedure di salvataggio e recupero dei dati in caso di guasto del sistema;**

Emendamento

(a) istituiscono e gestiscono un CCP **in conformità agli articoli 9 e 9 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009;**

Emendamento 40
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1– lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) attuano un sistema di controllo dei loro pescherecci che svolgono attività di pesca o che prevedono di svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione;

soppresso

Emendamento 41
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) impongono ai loro pescherecci che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di dotarsi di un sistema autonomo che sia in grado di trasmettere automaticamente messaggi al CCP e consenta di localizzare costantemente la posizione del peschereccio;

soppresso

Emendamento 42
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) provvedono affinché il sistema autonomo consenta al peschereccio di trasmettere via satellite al CCP rapporti contenenti le informazioni seguenti:

soppresso

- i. l'identificativo del peschereccio;**
- ii. l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;**
- iii. la data e l'ora di rilevazione della suddetta posizione del peschereccio; e**
- iv. la velocità e la rotta al momento della rilevazione della suddetta posizione del peschereccio;**

Or. en

Emendamento 43
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i. l'identificativo del peschereccio;

soppresso

Or. en

Emendamento 44
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii. l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri

soppresso

e un intervallo di confidenza del 99 %;

Or. en

Emendamento 45
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

*iii. la data e l'ora di rilevazione della
suddetta posizione del peschereccio; e* **soppresso**

Or. en

Emendamento 46
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

*iv. la velocità e la rotta al momento
della rilevazione della suddetta posizione
del peschereccio;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 47
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) trasmettono al segretariato della NEAFC i rapporti di posizione ***in tempo reale*** per i pescherecci battenti la loro bandiera nel momento in cui entrano o escono dalla zona di regolamentazione e, quando questi operano nella zona di

(e) trasmettono al segretariato della NEAFC, ***immediatamente dopo la loro ricezione***, i rapporti di posizione per i pescherecci battenti la loro bandiera nel momento in cui entrano o escono dalla zona di regolamentazione e, quando questi

regolamentazione, almeno una volta ogni ora;

operano nella zona di regolamentazione, almeno una volta ogni ora;

Or. en

Emendamento 48
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) garantiscono che i dati ricevuti dai *loro pescherecci cui si applicano i requisiti VMS* siano registrati su supporto informatico e conservati per almeno tre anni; e

Emendamento

(g) garantiscono che i dati ricevuti dai *VMS dei loro pescherecci* siano registrati su supporto informatico e conservati per almeno tre anni; e

Or. en

Emendamento 49
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

ii. garantiscono che le delimitazioni delle zone di divieto della pesca di fondo siano *inserite* nei loro VMS.

Emendamento

ii. garantiscono che le delimitazioni delle zone di divieto della pesca di fondo siano *incluse e, se necessario, aggiornate* nei loro VMS.

Or. en

Emendamento 50
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione *via satellite* siano sempre pienamente operativi e che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse ai CCP. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione *via satellite* installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese da tale evento. Trascorso questo periodo, è vietato iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione *via satellite* difettoso. Se il dispositivo cessa di funzionare e la bordata dura più di un mese, la riparazione o la sostituzione devono avvenire non appena il peschereccio entra in porto, nel qual caso il peschereccio non è autorizzato a proseguire la bordata di pesca o ad iniziarne un'altra senza che il dispositivo di localizzazione *via satellite* sia stato riparato o sostituito.

Emendamento

2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione siano sempre pienamente operativi e che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse ai CCP. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese da tale evento. Trascorso questo periodo, è vietato iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione difettoso. Se il dispositivo cessa di funzionare e la bordata dura più di un mese, la riparazione o la sostituzione devono avvenire non appena il peschereccio entra in porto, nel qual caso il peschereccio non è autorizzato a proseguire la bordata di pesca o ad iniziarne un'altra senza che il dispositivo di localizzazione sia stato riparato o sostituito.

Or. en

Emendamento 51
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comandante di un peschereccio con un dispositivo di localizzazione VMS difettoso trasmette al CCP, almeno ogni quattro ore, rapporti contenenti le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera *d*), secondo il formato di cui all'allegato IX.

Emendamento

3. Il comandante di un peschereccio con un dispositivo di localizzazione VMS difettoso trasmette al CCP, almeno ogni quattro ore, rapporti contenenti le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera *a*), secondo il formato di cui all'allegato IX.

Or. en

Emendamento 52
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Il comandante di un peschereccio dell'Unione che non abbia ricevuto dal segretariato della NEAFC un riscontro positivo su un rapporto di attività di pesca apporta immediatamente le modifiche opportune a tale rapporto e lo presenta nuovamente al CCP dello Stato di bandiera. Il comandante che continua a non ricevere un riscontro positivo o che non ha più la possibilità di modificare o ripresentare il rapporto di attività di pesca poiché fuori termine contatta il CCP dello Stato membro di bandiera per ricevere le istruzioni necessarie sulle procedure da seguire al fine di garantire la trasmissione dei dati di cui agli articoli 14 e 15.**

Emendamento

4. **In caso di mancato ricevimento del rapporto di stato del segretariato della NEAFC o di riscontro negativo, il CCP dello Stato membro di bandiera chiede al comandante del peschereccio dell'Unione di presentare un rapporto di attività di pesca modificato al CCP dello Stato di bandiera. Se continua a non ricevere un riscontro positivo o non ha più la possibilità di modificare o ripresentare il rapporto di attività di pesca poiché fuori termine, il comandante riceve dal CCP dello Stato membro di bandiera le istruzioni necessarie sulle procedure da seguire al fine di garantire la trasmissione dei dati di cui agli articoli 14 e 15.**

Or. en

Emendamento 53
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. I pescherecci dell'Unione sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo, **sempre pienamente operativo. In caso di malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo di un peschereccio dell'Unione:**

Emendamento

6. I pescherecci dell'Unione sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo di **cui agli articoli 13, 14, 15 e 15 ter del regolamento (CE) 1224/2009.**

Or. en

Emendamento 54
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il sistema è riparato o sostituito entro un mese o, se precedente, non appena il peschereccio entra in porto; e

soppresso

Or. en

Emendamento 55
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il peschereccio non è autorizzato a lasciare il porto per iniziare la pesca senza che il sistema sia stato riparato o sostituito.

soppresso

Or. en

Emendamento 56
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano **gli** ispettori da assegnare al regime NEAFC per l'esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza ("ispettori NEAFC").

1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano **i propri** ispettori da assegnare al regime NEAFC per l'esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza ("ispettori NEAFC").

Or. en

Emendamento 57
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro rilascia un documento d'identità speciale a ***ciascun ispettore*** NEAFC secondo il formato di cui all'allegato XII.

Emendamento

2. Lo Stato membro rilascia un documento d'identità speciale a ***ciascuno dei propri ispettori*** NEAFC secondo il formato di cui all'allegato XII.

Or. en

Emendamento 58
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'ispettore NEAFC ***evita il ricorso alla forza, salvo in caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, l'ispettore NEAFC non porta con sé armi da fuoco.***

Emendamento

4. L'ispettore NEAFC ***dell'Unione svolge le proprie funzioni conformemente all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.***

Or. en

Emendamento 59
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***L'ispettore NEAFC evita di arrecare danno al peschereccio e alle catture presenti a bordo o di interferire con le attività del peschereccio stesso,***

Emendamento

soppresso

salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per espletare i suoi compiti.

Or. en

Emendamento 60
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i nomi e i numeri unici *degli* ispettori NEAFC, compresi i loro indirizzi di posta elettronica; e

Emendamento

(a) i nomi e i numeri unici *dei propri* ispettori NEAFC, compresi i loro indirizzi di posta elettronica; e

Or. en

Emendamento 61
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro d'ispezione e l'EFCA trasmettono tempestivamente per via elettronica alla parte contraente del peschereccio interessato e al segretariato della NEAFC, *con copia all'EFCA*, un rapporto di avvistamento conforme al formato di cui all'allegato XVI, parte 2, contenente i dati estratti da ciascun rapporto di sorveglianza. Le immagini acquisite durante l'attività di sorveglianza sono trasmesse, su richiesta, alla parte contraente del peschereccio interessato.

Emendamento

3. Lo Stato membro d'ispezione e l'EFCA trasmettono tempestivamente per via elettronica *allo Stato membro di bandiera o* alla parte contraente del peschereccio interessato e al segretariato della NEAFC un rapporto di avvistamento conforme al formato di cui all'allegato XVI, parte 2, contenente i dati estratti da ciascun rapporto di sorveglianza. Le immagini acquisite durante l'attività di sorveglianza sono trasmesse, su richiesta, *allo Stato membro di bandiera o* alla parte contraente del peschereccio interessato.

Or. en

Emendamento 62
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini della verifica della conformità al presente regolamento, gli ispettori NEAFC sono autorizzati a effettuare ispezioni a norma delle disposizioni del titolo VII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Or. en

Emendamento 63
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli ispettori NEAFC hanno la facoltà di ispezionare tutte le zone d'interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti o gli altri attrezzi, le apparecchiature e tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da questi designata.

soppresso

Or. en

Emendamento 64
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Durante l'ispezione, gli ispettori NEAFC possono chiedere al comandante di prestare tutta l'assistenza necessaria.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 65
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia di ciascun rapporto d'ispezione all'EFCA e caricano sollecitamente le informazioni ivi contenute nella zona protetta del sito web della NEAFC. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi, su richiesta, alla parte contraente del peschereccio ispezionato.

Emendamento

12. Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia di ciascun rapporto d'ispezione all'EFCA e caricano sollecitamente le informazioni ivi contenute nella zona protetta del sito web della NEAFC. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi, su richiesta, **allo Stato membro di bandiera o** alla parte contraente del peschereccio ispezionato.

Or. en

Emendamento 66
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) applica il presente articolo in aggiunta agli obblighi generali di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

Or. en

Emendamento 67
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio effettuata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e garantisce la loro sicurezza;

soppresso

Or. en

Emendamento 68
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) consente l'accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e ad ogni informazione o documento che l'ispettore ritenga necessari conformemente all'articolo 23, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 69
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove inequivocabili che le catture presenti a bordo sono state prelevate in violazione delle prescrizioni di una parte contraente applicabili alle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.

Emendamento

4. Lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove inequivocabili che le catture presenti a bordo sono state prelevate in violazione delle prescrizioni **dello Stato membro di bandiera o** di una parte contraente applicabili alle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.

Or. en

Emendamento 70
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 3 all'EFCA, che a sua volta le inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

Emendamento

5. Gli Stati membri notificano, **15 giorni prima della loro entrata in vigore**, eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 3 all'EFCA, che a sua volta le inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

Or. en

Emendamento 71
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi generali di cui all'articolo **113** del regolamento **di esecuzione (UE) n. 404/2011**.

Emendamento

1. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi generali di cui all'articolo **75** del regolamento **(CE) n. 1224/2009**.

Emendamento 72
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione, o se del caso il suo rappresentante, ottempera agli obblighi stabiliti all'articolo **114** del regolamento *di esecuzione (UE)* n. **404/2011** e, se applicabili, agli obblighi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Emendamento

2. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione, o se del caso il suo rappresentante, ottempera agli obblighi stabiliti all'articolo **75** del regolamento *(CE)* n. **1224/2009** e, se applicabili, agli obblighi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Emendamento 73
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ispettore che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l'operatore di un peschereccio abbia commesso una grave infrazione ne informa sollecitamente le autorità competenti dello Stato membro d'ispezione, la Commissione e l'EFCA. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA qualora l'ispezione sia stata effettuata da quest'ultima, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo.

Emendamento

1. L'ispettore **NEAFC** che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l'operatore di un peschereccio abbia commesso una grave infrazione ne informa sollecitamente le autorità competenti dello Stato membro d'ispezione, la Commissione e l'EFCA. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA qualora l'ispezione sia stata effettuata da quest'ultima, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo.

Emendamento 74
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A fini di salvaguardia delle prove, l'ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni.

Emendamento

2. A fini di salvaguardia delle prove, l'ispettore **NEAFC** adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni.

Emendamento 75
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l'ispettore è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore debitamente autorizzato dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l'ordine all'ispettore di lasciare il peschereccio.

Emendamento

3. In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l'ispettore **NEAFC** è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore **NEAFC** debitamente autorizzato **dallo Stato membro di bandiera o** dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, **dallo Stato membro di bandiera o** dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l'ordine all'ispettore di lasciare il peschereccio.

Emendamento 76
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro di bandiera risponde tempestivamente a una notifica di grave infrazione e provvede affinché, entro 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio dell'Unione interessato riguardo all'infrazione.

Emendamento

1. Lo Stato membro di bandiera risponde tempestivamente a una notifica di grave infrazione e provvede affinché, entro 72 ore, un ispettore *NEAFC* debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio dell'Unione interessato riguardo all'infrazione.

Or. en

Emendamento 77
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, inclusi procedimenti amministrativi o penali conformemente al loro diritto interno, nei confronti di persone fisiche o giuridiche responsabili di una violazione delle misure di conservazione e di gestione *adottate dalla NEAFC*.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, inclusi procedimenti amministrativi o penali conformemente al loro diritto interno, nei confronti di persone fisiche o giuridiche responsabili di una violazione delle misure di conservazione e di gestione *di cui al presente regolamento*.

Or. en

Emendamento 78
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni del presente titolo sono adattate alla realtà degli Stati membri, garantendo che i costi amministrativi e i costi per gli operatori siano proporzionali al risultato desiderato.

Or. pt

Emendamento 79

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48.

1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48. ***Solo gli sbarchi superiori a 10 tonnellate devono essere conteggiati per determinare la soglia di 3 000 tonnellate. Nel caso di impianti di sbarco e di trasformazione in cui gli sbarchi superiori a 10 tonnellate non superano un totale di 3 000 tonnellate per anno civile, ma in cui gli sbarchi totali (compresi quelli inferiori a 10 tonnellate) raggiungono tale soglia, la sorveglianza degli sbarchi superiori a 10 tonnellate deve essere garantita mediante misure equivalenti a telecamere e sensori.***

Or. en

Emendamento 80

Clara Aguilera, João Albuquerque

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro **di approdo garantisce** la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo **48**.

Emendamento

1. Lo Stato membro **redige un elenco dei porti in cui** la sorveglianza mediante telecamere e sensori **è garantita** presso gli impianti di sbarco e di trasformazione **per sbarchi superiori a 10 tonnellate e** in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo **48**, **escludendo da tale obbligo i porti in cui gli sbarchi sono effettuati da pescherecci che pescano nella zona disciplinata dalla convenzione NEAFC e che, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1224/2009, dispongono di dispositivi di controllo elettronico a distanza che comprendono telecamere a circuito chiuso.**

Or. es

Emendamento 81
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione **in cui** sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48.

Emendamento

1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione **per gli sbarchi superiori a 10 tonnellate e quando** sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48.

Or. en

Emendamento 82
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(o bis) l'elenco dei codici della forma o presentazione del prodotto, dello stato di conservazione della risorsa, del tipo di imballaggio o contenitore da utilizzare nel registro di produzione di cui all'allegato VI bis (nuovo);

Or. en

Emendamento 83
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture di cui all'articolo 49;

soppresso

Or. en

Emendamento 84
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica di cui all'articolo 50, paragrafo 2; e

soppresso

Or. en

Emendamento 85
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 1

Testo della Commissione

Gli elenchi di codici pertinenti sono conformi *al registro dei dati di riferimento della NEAFC disponibile all'indirizzo <https://www.neafc.org/mdr>*.

Emendamento

Gli elenchi di codici pertinenti sono conformi *all'allegato VI bis (nuovo)*.

Or. en

Emendamento 86
João Albuquerque

Proposta di regolamento
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ELENCO DEI CODICI DELLA FORMA O PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO, DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA RISORSA, DEL TIPO DI IMBALLAGGIO O CONTENITORE DA UTILIZZARE NEL REGISTRO DI PRODUZIONE

1. Forma o presentazione del taglio o della parte di una risorsa trasformata.

<i>Codice</i>	<i>Presentazione</i>	<i>Descrizione</i>
<i>CBF</i>	<i>Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)</i>	<i>Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lisce e della coda</i>
<i>CLA</i>	<i>Chele</i>	<i>Solo chele</i>
<i>DWT</i>	<i>Codice ICCAT</i>	<i>Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne</i>
<i>FIA</i>	<i>Filettato, senza pelle né ventre</i>	<i>FIS senza ventre</i>

<i>Codice</i>	<i>Presentazione</i>	<i>Descrizione</i>
<i>FIL</i>	<i>Filetti</i>	<i>HEA+GUT+TLD+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti</i>
<i>FIS</i>	<i>Filettato e filetti senza pelle</i>	<i>FIL+SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro</i>
<i>FMF</i>	<i>Farina di pesce</i>	<i>Farina di pesce ricavata da pesci interi</i>
<i>FSB</i>	<i>Filettato, con pelle e lische</i>	<i>Filettato, con pelle e lische</i>
<i>FSP</i>	<i>Filettato, senza pelle, con lische sottili</i>	<i>Filettato, senza pelle, con lische sottili</i>
<i>GHT</i>	<i>Eviscerato, decapitato e senza coda</i>	<i>GUH+TLD</i>
<i>GUG</i>	<i>Eviscerato e senza branchie</i>	<i>Asportazione dei visceri e delle branchie</i>
<i>GUH</i>	<i>Eviscerato e decapitato</i>	<i>Asportazione dei visceri e della testa</i>
<i>GUL</i>	<i>Eviscerato, con il fegato</i>	<i>GUT senza la rimozione del fegato</i>
<i>GUS</i>	<i>Eviscerato, decapitato e senza pelle</i>	<i>GUH+SKI</i>
<i>GUT</i>	<i>Eviscerato</i>	<i>Asportazione completa dei visceri</i>
<i>HEA</i>	<i>Decapitato</i>	<i>Decapitato</i>
<i>HED</i>	<i>Teste</i>	<i>Teste unicamente</i>
<i>HET</i>	<i>Decapitato e senza coda</i>	<i>Decapitato e senza coda</i>
<i>JAP</i>	<i>Taglio giapponese</i>	<i>Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla</i>

<i>Codice</i>	<i>Presentazione</i>	<i>Descrizione</i>
		<i>testa al ventre</i>
<i>JAT</i>	<i>Senza coda, taglio giapponese</i>	<i>Taglio giapponese con asportazione della coda</i>
<i>LAP</i>	<i>Lappen</i>	<i>Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne</i>
<i>LGS</i>	<i>Sezione di zampe</i>	<i>Zampe di granchio in sezione</i>
<i>LVR</i>	<i>Fegato</i>	<i>Fegato unicamente.</i> <i>In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice LVR-C</i>
<i>OTH</i>	<i>Altro</i>	<i>Ogni altra presentazione</i>
<i>ROE</i>	<i>Uova.</i>	<i>Uova unicamente.</i> <i>In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice ROE-C</i>
<i>SAD</i>	<i>Salato a secco</i>	<i>Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato a secco</i>
<i>SAL</i>	<i>Leggermente salato in salamoia</i>	<i>CBF+salato</i>
<i>SGH</i>	<i>Salato, eviscerato e decapitato</i>	<i>GUH+salato</i>
<i>SGT</i>	<i>Salato, eviscerato</i>	<i>GUT+salato</i>
<i>SKI</i>	<i>Senza pelle</i>	<i>Senza pelle</i>
<i>SUR</i>	<i>Surimi</i>	<i>Surimi</i>
<i>TAL</i>	<i>Coda</i>	<i>Code unicamente</i>

<i>Codice</i>	<i>Presentazione</i>	<i>Descrizione</i>
TLD	<i>Senza coda</i>	<i>Senza coda</i>
TNG	<i>Lingua</i>	<i>Lingua unicamente.</i> <i>In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice TNG-C</i>
TUB	<i>Corpo unicamente</i>	<i>Corpo di totano privo di visceri e testa</i>
WHL	<i>Intero</i>	<i>Non trasformato</i>
WNG	<i>Pinne</i>	<i>Pinne unicamente</i>

2. Stato di conservazione della risorsa

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
FRE	<i>Fresco</i>
FRZ	<i>Congelato</i>
OTH	<i>Altra trasformazione</i>

3. Tipo di imballaggio o contenitore in cui si trova la risorsa

<i>Codice</i>	<i>Nome</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
BGS	<i>Sacchi</i>	<i>Imballaggio</i>	<i>Catture consegnate in sacchi</i>
BLC	<i>Blocchi</i>	<i>Imballaggio</i>	<i>Catture consegnate in blocchi</i>
BOX	<i>Casse</i>	<i>Imballaggio</i>	<i>Catture consegnate in casse</i>
BUL	<i>Pesce alla rinfusa</i>	<i>Imballaggio</i>	<i>Catture consegnate alla rinfusa</i>

<i>Codice</i>	<i>Nome</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>
<i>CRT</i>	<i>Scatole</i>	<i>Imballaggio</i>	<i>Catture consegnate in scatole</i>
<i>CNT</i>	<i>Contenitori</i>	<i>Contenitore</i>	<i>Catture consegnate in contenitori</i>
<i>CSW</i>	<i>Serbatoi di acqua di mare refrigerata</i>	<i>Contenitore</i>	<i>Catture consegnate in serbatoi di acqua di mare raffreddata mediante aggiunta di ghiaccio (fisse o portatili)</i>
<i>FOO</i>	<i>Olio di pesce, altro</i>	<i>Contenitore</i>	<i>Olio di pesce consegnato in qualsiasi altro contenitore</i>
<i>FOT</i>	<i>Serbatoio per olio di pesce</i>	<i>Contenitore</i>	<i>Olio di pesce consegnato in appositi serbatoi per olio</i>
<i>RSW</i>	<i>Serbatoi di acqua di mare refrigerata</i>	<i>Contenitore</i>	<i>Catture consegnate in serbatoi di acqua di mare refrigerata meccanicamente (fisse o portatili)</i>
<i>TNK</i>	<i>Serbatoio</i>	<i>Contenitore</i>	<i>Catture consegnate in serbatoi non coperti da altre descrizioni</i>

Or. en